



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore X



58369
25 NOV. 2019

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. a), b), c) e c-bis) del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.

Visto il D.P.R. n.207/10 nelle parti ove ancora applicabile;

Vista la L.R. n.12 del 12/7/2011 così come modificata dalla L.R. n.8/2016;

Visto in particolare l'art.1 della citata legge n. 12/2011 che, disponendo che si applica nel territorio della Regione Sicilia il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", ha previsto il recepimento dinamico della normativa nazionale in materia di contratti pubblici,

Visto l'art.36 del D.Lgs. n.50/2016 che regola, tra l'altro, le modalità di acquisizione dei lavori sotto la soglia di 1.000.000,00 di euro;

SI RENDE NOTO CHE:

ART. 1

Questa amministrazione deve aggiornare per l'anno 2020 l'Elenco delle Imprese di Fiducia per l'affidamento di lavori ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a), b), c) e c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quindi al fine di partecipare alle procedure negoziate occorre che le stesse siano registrate ed abilitate per questo Ente sulla piattaforma telematica Arca.regione.Lombardia (SINTEL)

ART. 2

Fermo restando quanto previsto dall'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione all'Elenco delle Imprese di Fiducia per l'anno 2020 per l'affidamento dei lavori sotto qualora risultino in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- 1) Per appalti di importo eccedente i 150.000,00 euro, e fino ad 1.000.000,00 di euro, le imprese devono essere in possesso dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici (SOA.) per la categoria dei lavori corrispondente;
- 2) Per appalti di importo inferiore e fino a 150.000,00 euro, le imprese devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.90 del D.P.R. n. 207/2010.

Si precisa che, nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione S.O.A. relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta per i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

ART. 3

1) Per ottenere l'iscrizione per il 2020 al nuovo elenco, le imprese interessate devono presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile P.O. del 10° Settore Manutenzioni, Via Resistenza Partigiana, 38 - 97015 Modica (RG), redatta mediante ricorso alla modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente (Sez. Avvisi-Bandi /Elenco delle imprese di fiducia).

L'istanza, in plico sigillato con l'indicazione del mittente e della seguente dicitura "Richiesta inserimento Elenco per lavori ex art.36 comma 2 lett. a), b), c) e c-bis) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i." deve pervenire via raccomandata A/R o p.e.c. (manutenzione.immobili.comune.modica@pec.it) entro e non oltre le ore 12 del giorno 30/12/2019.

Al fine della formazione dell'Elenco per l'anno 2020 non verranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine stabilito dal presente avviso.

L'istanza deve essere corredata, pena l'esclusione, dalle seguenti dichiarazioni e documentazioni:

- A) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e successive modifiche ed integrazioni, sull'insussistenza di cause di esclusione previste dall'art.80 del D.Lgs.50/2016;
 - B1) Certificato di attestazione di qualificazione S.O.A. per le categorie di cui si chiede l'iscrizione per lavori sopra i 150.000,00 euro oppure
 - B2) Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.90 del d.P.R. 207/2010 per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro, specificando le categorie dei lavori di cui si chiede l'iscrizione con allegati CEL;
- C) Dichiarazione sul possesso delle attività specifiche e di tutti gli elementi contenuti nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.-Ufficio Registro Imprese.
- D) Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutti i certificati dovranno essere prodotti in originale o in copia fotostatica conforme all'originale.

- 2) L'Amministrazione emetterà il provvedimento di iscrizione all'Elenco entro il 31 gennaio 2020 con Determina del Resp.le P.O. del 10° Settore. Eventuali osservazioni al predetto Elenco potranno essere prodotte entro il termine di 15 gg. dalla data di pubblicazione.
- 3) L'Amministrazione procederà con determinazione del Responsabile P.O. 10° Settore alla pubblicazione degli avvisi di aggiornamento del costituendo Elenco con cadenza annuale.

ART. 4

- 2) 1) L'iscrizione all'Elenco ha effetto per l'anno 2020.
- 3) Ogni impresa ha l'obbligo, pena la sospensione dall'Elenco, di comunicare a mezzo raccomandata A/R o p.e.c., da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata del Settore (manutenzione.immobili.comune.modica@pec.it), tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.
- 4) Dopo la prima formazione dall'Elenco, le nuove iscrizioni decorrono, a seguito di aggiornamento dell'Elenco, dall'inizio di ogni anno. A tal fine, le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 30 dicembre di ogni anno.

ART. 5

- 1) La cancellazione o il mancato inserimento nell'Elenco delle Imprese di fiducia può essere effettuata qualora risulti che un Operatore Economico si trova, a causa di atti compiuti o omissi, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016.
- 2) Il mancato inserimento di cui al precedente comma è preceduto dalla comunicazione dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per eventuali controdeduzioni.
- 3) In caso di cancellazione dall'Elenco il Responsabile del Settore adotterà apposito provvedimento che sarà pubblicato a norma di legge.

Modica, li 14.11.2019

Il Responsabile P.O.
geom. Sculo Giorgio

**AL RESPONSABILE DEL X SETTORE
DEL COMUNE DI MODICA**

ISTANZA

Il sottoscritto _____, nato a _____ il
_____, C.F. _____, nella qualità di _____
_____ dell'impresa _____,
_____, con sede legale
in _____ Via _____,
n° _____, Partita IVA _____, Tel. _____, e-
mail _____ - PEC _____

In riferimento all'Avviso Pubblico, prot. n° 58369 del 25 novembre 2019 relativo alla
"COSTITUZIONE DELL'ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA" per
l'affidamento di lavori (ex art. 36, comma 2, lettere a), b) , c) e c-bis) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.)

CHIEDE

di essere inserito nel predetto Elenco e, a tal fine, consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste
dall'articolo 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445

DICHIARA

(ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. N° 445/2000)

- che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- che la forma giuridica dell'impresa è la seguente _____
_____;
- che il numero e data di iscrizione sono _____;
- che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza e con la carica di Direttore Tecnico
sono: _____

_____;

di essere in possesso di Attestazione SOA in corso di validità e di essere inserito nel predetto elenco per le seguenti categorie di cui allega relativa certificazione:

_____ ; _____ ; _____ ;
_____ ; _____ ; _____ ;
_____ ; _____ ; _____ ;

Ovvero (in caso di non possesso di attestato SOA)

a) di aver eseguito lavori negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, di importo pari o inferiore ad € 150.000,00 e di essere inserito nel predetto elenco per le seguenti Categorie di cui allega CEL:

_____ ; _____ ; _____ ;
_____ ; _____ ; _____ ;
_____ ; _____ ; _____ ;

b) di essere in possesso e/o disporre di adeguata attrezzatura tecnica.

DICHIARA, inoltre
(ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. N° 445/2000)

Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'Art. 80 del *Codice*, in particolare:

Ai sensi dell'art. 80, comma 1:

l'inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei seguenti reati¹:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'art. 2635 del Codice Civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile;
- c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Ai sensi dell'art. 80, comma 2:

¹ Se presenti condanne, il concorrente deve indicare, **a pena di esclusione**, tutte le sentenze di condanna definitive, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale emessi nei propri confronti e con riguardo ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice.

che a proprio carico non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto².

Ai sensi dell'art. 80, comma 4:

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti³.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5:

- a) di non aver commesso gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice⁴;
- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110;
- c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità⁵;
- d) di non determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67;
- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231⁶ o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre

² Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

³ Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

⁴ Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

⁵ Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81⁷;

- f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55⁸;
- i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (*concussione*) e 629 (*estorsione*) del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, 1° comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689⁹.

Luogo e Data

Firma

⁶ Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti.

⁷ Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

⁸ Prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale - L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

⁹ La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.